



Immunità e crimine internazionale di tortura

del prof. Natalino Ronzitti
(Istituto Affari Internazionali - IAI)

n. 55 – aprile 2015

La proposta di legge su “Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano”, già approvata in un testo unificato dal Senato ed ora all’esame della Camera dei deputati (A.C. 2168 ed abb.), codifica il delitto di tortura, aggiungendo al codice penale l’art. 613-bis e prescrive un’aggravante se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. Essa prevede anche la fattispecie dell’istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. Così facendo si punisce la tortura come fattispecie prevista dalle convenzioni internazionali citate nel par. 1 e la tortura di cui all’art. 1 della Convenzione contro la tortura, che per definizione è crimine commesso da pubblico ufficiale. Ma tale modo di procedere non è stato esente da critiche, come si evince da talune audizioni parlamentari. La proposta di legge opportunamente aggiunge una norma al Testo unico sull’immigrazione del 1998, disponendo che non è ammesso il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato, qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Ma il vero punto critico, sotto il profilo del diritto internazionale e degli obblighi in materia rilevanti per lo Stato italiano, è un altro e riguarda la questione del trattamento delle persone che godono di immunità.

La Convenzione contro la tortura ed il Protocollo addizionale

Esiste una **molteplicità di strumenti internazionali che proibiscono la tortura**. In primo luogo quelli c.d. di *soft law*, adottati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che, quantunque di per sé non giuridicamente vincolanti, hanno contribuito allo sviluppo del diritto internazionale consuetudinario in materia. Il riferimento è all’art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (che vieta la sottoposizione a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti) e alla Dichiarazione sulla protezione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1975, il cui art. 1 contiene anche la definizione di tortura.

Esistono poi talune convenzioni internazionali a livello universale o regionale, volte a prevenire e reprimere la tortura. A livello universale, occorre distinguere tra convenzioni internazionali relative ai diritti dell’uomo, che contengono una disposizione ad hoc sulla tortura, e convenzioni espressamente dedicate a tale crimine. Quanto alle prime, il riferimento è all’art. 7 del Patto sui diritti civili e politici del

1966; quanto alle seconde si tratta della Convenzione internazionale contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984 e del Protocollo opzionale alla Convenzione in oggetto adottato nel 2002.

A livello regionale, per quanto riguarda il **Consiglio d'Europa, la tortura è proibita dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950**, nonché dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti del 1987, cui sono stati aggiunti due protocolli ambedue del 1993.

La tortura è anche proibita dal diritto internazionale umanitario, sia in relazione ai conflitti armati interazionali (ad es. art. 12 della III Convenzione di Ginevra del 1949; art. 75 del I Protocollo addizionale del 1977) sia in relazione ai conflitti armati interni (art. 3 comune alle quattro convenzioni di Ginevra del 1949; art. 4 del II protocollo addizionale del 1977).

Infine la tortura può costituire un crimine contro l'umanità e un crimine di guerra, secondo lo statuto della Corte penale internazionale (CPI) del 1988: art. 7, par.1, lett. f; art. 8, par. 2, lett. a (ii), lett. c (i).

L'Italia è parte contraente di tutti i trattati internazionali qui menzionati. Per quanto riguarda la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli inumani o degradanti del 1984, entrata in vigore nel 1987, il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica e adottato l'ordine di esecuzione con legge 498/1988. Per quanto riguarda il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed ogni altro trattamento o punizione crudeli, inumani e degradanti del 2002, il Parlamento italiano ha provveduto con L. 195/2012 ad autorizzare la ratifica e ad adottare l'ordine di esecuzione. Il Protocollo è entrato in vigore nell'ordinamento internazionale il 22 giugno 2006.

Occorre aggiungere che il divieto di tortura è ormai oggetto di una norma imperativa del diritto internazionale (o *jus cogens*), con la conseguenza che un accordo internazionale volto a tenere un comportamento contrario (ad es. una *extraordinary rendition* o consegna straordinaria di un prigioniero ad uno Stato che lo sottoponesse a tortura) sarebbe invalido.

E' infine da ricordare che il divieto di tortura è previsto dall'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

L'adattamento dell'Italia alla normativa internazionale

Il problema principale per la Convenzione del 1984 e relativo Protocollo riguarda **la loro attuazione nell'ordinamento italiano**: l'art. 1 della Convenzione del 1984 qualifica la tortura come ogni atto volto ad infliggere intenzionalmente forti sofferenze fisiche o mentali ad una persona allo scopo di ottenere informazioni o confessioni o di punirla. Per definizione la tortura, secondo la Convenzione del 1984, può essere commessa solo da un pubblico ufficiale (o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito). Nell'ordinamento italiano non esiste il reato di tortura. Esistono, come è stato affermato dalla dottrina più avveduta, solo "**frammenti sparsi**" della definizione di tortura nel codice penale (percosse, sequestro di persone, arresto illegale, lesioni, abuso di autorità contro arrestati o detenuti, etc) o fattispecie particolari come l'art. 185 bis del codice penale militare guerra (come emendato nel 2002).

Il Legislatore ha provveduto all'adattamento alla Convenzione del 1984 mediante "procedimento speciale", ovvero sia con il c.d. ordine di esecuzione, che di per sé non può immettere nell'ordinamento norme non *self-executing* (cioè non complete nel loro contenuto), quali sono generalmente quelle penali. Manca nel caso concreto la determinazione della pena, che, in assenza dell'introduzione del reato di tortura, deve essere necessariamente stabilita in relazione alle fattispecie

penali previste nel nostro ordinamento e rilevanti nel caso di specie. Analogo discorso vale per la prescrizione del reato, da rapportare alle fattispecie criminose previste espressamente dal legislatore e che quindi risulta in genere più favorevole all'imputato, che dovrebbe invece attendere un decorso temporale più lungo se fosse introdotto il reato di tortura.

La questione è stata puntualmente rilevata dalla Corte di Cassazione (V sez. pen. 2 ottobre 2012, n. 38085) in relazione ai noti fatti del G 8 di Genova (2001). La tesi italiana, di fronte agli organismi internazionali che lamentavano l'assenza di un crimine specifico di tortura nel nostro codice penale, era sempre stata nel senso che la fattispecie era coperta con diverso *nomen* da altre norme penali. Così ad es. l'Italia aveva risposto in seno al Consiglio dei Diritti umani (Nazioni Unite), in occasione della *Universal Periodical Review*, alle richieste e specifiche raccomandazioni per l'introduzione del reato di tortura (vedi A/HRC/14/4 and Add. 1 e Recommendation No. 8, 9 giugno 2010). L'assenza di una legge ad hoc sul crimine di tortura è stata più volte lamentata dalla sezione italiana di *Amnesty International*.

La Proposta di legge all'esame del Parlamento

La proposta di legge su "**Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano**", già approvata, in un testo unificato, dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati (A.C. 2168 ed abb.), codifica il delitto di tortura, aggiungendo al codice penale l'art. 613-bis e prescrive un'aggravante se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. Essa prevede anche la fattispecie dell'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura.

Così facendo si punisce la tortura come fattispecie prevista dalle convenzioni internazionali citate nel par. 1 e la tortura di cui all'art. 1 della Convenzione contro la tortura, che per definizione è crimine commesso da pubblico ufficiale. Ma tale modo di procedere non è stato esente da critiche, come si evince da talune audizioni parlamentari. La proposta di legge opportunamente aggiunge una norma al Testo unico sull'immigrazione del 1998, disponendo che non è ammesso il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato, qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Ma il vero punto critico, sotto il profilo del diritto internazionale e degli obblighi in materia rilevanti per lo Stato italiano, è un altro e riguarda la questione del trattamento delle persone che godono di immunità.

La disposizione, rubricata **Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura**, è così concepita:

1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Immunità funzionale e immunità personale: nozioni e differenze

Per evitare confusioni circa il diritto che disciplina l'immunità degli organi stranieri in diritto internazionale è bene premettere una puntualizzazione.

Secondo una norma consuetudinaria di antica formazione, l'individuo organo gode di immunità per gli atti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, detta immunità organica o funzionale (i due aggettivi sono sinonimi). In questo caso l'atto non resta proprio dell'agente, ma è imputato allo Stato, per cui l'organo agisce. Solo lo Stato è responsabile. L'immunità funzionale ha chiara natura sostanziale e perdura anche quando l'organo abbia cessato dalle proprie funzioni. Viene meno in caso di commissione di crimine internazionale, determinando la responsabilità non solo dello Stato, ma anche quella penale (e civile) dell'individuo-organo.

L'immunità personale, che ha natura processuale, ha per oggetto gli atti compiuti dall'organo al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni. Essa spetta solo a determinate categorie di organi. L'immunità personale viene meno non appena l'organo cessa dalle proprie funzioni. Esempio è il caso del dittatore cileno Pinochet recatosi nel Regno Unito per cure quando ormai non era più Presidente della Repubblica.

La *House of Lords* (24 marzo 1999) ritenne che l'immunità non spetta più quando il Capo dello Stato abbia cessato dalla propria funzione. Ovviamente l'immunità funzionale può coesistere con quella personale, ad es. nel caso di un Capo di Stato. Ma le due immunità hanno per oggetto atti di diversa natura o comunque sono temporalmente distinte. La differenza è ben delineata nell'art. III della Risoluzione adottata nella sessione di Napoli (2009) dell'*Institut de Droit International* (IDI) su l'immunità dalla giurisdizione dello Stato e dei suoi organi, che si esprime nel modo seguente:

Article III : Immunités des personnes agissant au nom d'un Etat

1. *Hors l'immunité personnelle dont un individu bénéficierait en vertu du droit international, aucune immunité n'est applicable en cas de crimes internationaux.*

2. *L'immunité personnelle prend fin au terme de la fonction ou de la mission de son bénéficiaire.*

3. *Les dispositions ci-dessus sont sans préjudice de :*

(a) *la responsabilité en vertu du droit international de toute personne visée aux paragraphes précédents;*

(b) *l'imputation à un Etat des actes de cette personne qui sont constitutifs de crimes Internationaux.*

I soggetti che godono d'immunità personale secondo il diritto internazionale

Come si è detto l'immunità funzionale riguarda tutti gli organi dello Stato. L'atto viene imputato allo Stato, che resta il solo responsabile. Qualora l'atto consista in un crimine internazionale ha luogo il disconoscimento dell'immunità funzionale. L'atto, pur essendo imputato allo Stato, resta in qualche modo proprio dell'individuo che lo ha compiuto, che può essere processato dallo Stato nazionale, dallo Stato che lo cattura (es. crimine di guerra) o da qualsiasi altro Stato che abbia un titolo di giurisdizione. Di regola vale il principio *aut dedere aut iudicare*. L'individuo organo può ovviamente essere giudicato da un tribunale penale internazionale. Non può essere invocata l'immunità funzionale neppure da chi si dedica ad attività clandestine, quantunque sia un organo di uno Stato straniero (ad es. spionaggio in tempo di pace).

Mentre tutti gli individui organi godono di immunità funzionale nei termini esposti, l'immunità personale è appannaggio di una **ristretta categoria di organi**. Essa vale:

a) Per la **triade/troika Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri degli Affari Esteri**, secondo una norma consuetudinaria, che tuttavia non è stata codificata in una convenzione internazionale *ad hoc*, ma la cui esistenza è unanimemente riconosciuta;

b) Per **gli agenti diplomatici limitatamente allo Stato in cui sono accreditati**, secondo quanto stabilito dalla norma consuetudinaria incorporata nell'art. 31, par. 1 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961;

c) Per **i membri delle missioni speciali**, limitatamente allo Stato ricevente. Così dispone l'art 31 par. 1 della Convenzione del 1969 sulle missioni speciali, di cui tuttavia l'Italia non è parte ed è quindi vincolata solo se la norma incorpora diritto consuetudinario.

L'appartenenza al diritto consuetudinario delle immunità personali della triade di cui al punto a) è stata inequivocabilmente stabilita dalla Corte internazionale di giustizia (Cig) nell'Affare relativo al mandato di arresto dell'11 aprile 2000 (Repubblica Democratica del Congo c. Belgio) del 14 febbraio 2002 (c.d. affare Yerodia,), dove la Corte al par. 51 della sentenza ha espressamente affermato che Capo dello Stato, Capo del Governo e Ministro degli Affari Esteri godono di immunità personale. La Corte ha anche citato l'art. 21, par. 2 della Convenzione sulle missioni speciali che, nell' art. 21, par. 2, afferma che il Capo del Governo e il Ministro degli Affari Esteri godono, oltre a quanto stabilito dalla Convenzione, dei privilegi e immunità riconosciuti dal diritto consuetudinario. Occorre ricordare anche la risoluzione dell'IDI su "*Immunità dalla giurisdizione ed esecuzione dei capi di Stato e di governo nel diritto internazionale*" adottata a Vancouver nel 2001 (in particolare gli articoli 1 e 15), che dispone in materia di immunità di tali organi dello Stato.

Si discute se oltre alla triade altri ministri di rango elevato godano di immunità personale (ad es. Ministro della Difesa). Ma l'opinione più diffusa è per una risposta negativa. Il punto è attualmente allo studio della Commissione del diritto internazionale, nell'intento di pervenire ad una codificazione della materia. Il *Memorandum* preparato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite (UN. Doc. A/CN.4/596, 31 March 2008) ed i rapporti presentati dai relatori speciali (Roman A. Kolodkin, cui è succeduta Conception Escobar Hernandez) possono servire da orientamento, essendo tra l'altro ricchi di citazioni giurisprudenziali (vedi, rispettivamente, A/CN. 4/601, per il rapporto Kolodkin e A/CN4/654, per quello Escobar).

Casi in cui è giuridicamente possibile ignorare l'immunità personale

In quali casi il presunto reo può essere sottoposto a procedimento penale nonostante goda di immunità personale?

Il caso più semplice è quando l'individuo- organo ha cessato dalla propria funzione.

Il secondo caso è quello in cui lo Stato nazionale rinunci all'immunità personale dell'individuo- organo. Il reale titolare dell'immunità non è l'individuo, ma lo Stato per le cui funzioni pubbliche l'individuo agisce.

Il terzo caso è quello in cui l'arresto dell'individuo- organo sia richiesto da un tribunale penale internazionale e in particolare dalla CPI. L'art. 27, par. 2, dello Statuto dispone che "Immunità o norme procedurali speciali inerenti alla posizione ufficiale di una persona, sia secondo il diritto nazionale sia internazionale, non impediscono alla Corte di esercitare la sua giurisdizione su tale persona". L'Italia, che è parte dello Statuto della CPI, ha adottato nel 2012 la legge sulla cooperazione con la CPI (Legge 20 dicembre 2012, n. 237).

Nel caso *Prosecutor v. Omar Ahmed Al Bashir* (ICC 4 March 2009, case No. ICC-02105-01/09), accusato di crimini di guerra e contro l'umanità, la CPI ha stabilito che tutti gli Stati parti dello Statuto di Roma dovevano cooperare all'arresto di Al Bashir, Presidente in carica del Sudan e che tale obbligo incombeva anche agli Stati non parti, membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cds). La "situazione", infatti, era stata deferita alla Corte dal Cds, non essendo il Sudan parte dello statuto della Corte.

La questione della rilevanza dell'art.7 Convenzione contro la tortura

L'art.7 della Convenzione contro la tortura stabilisce un principio classico di cooperazione delle convenzioni internazionali in materia penale, che si sostanzia nell'obbligo *aut dedere aut iudicare*. Qualora il reo si trovi nel territorio dello Stato, questo, se non lo estrada, dovrà sottoporlo a giurisdizione, sempre che ne abbia titolo secondo l'art. 5 della Convenzione, cioè:

- a) se il reato sia stato commesso in un territorio sottoposto alla sua giurisdizione o a bordo di navi o aeromobili aventi la sua nazionalità;
- b) si tratti di reato commesso da proprio cittadino;
- c) la vittima è cittadino dello Stato dove il reo è rinvenuto, se tale Stato giudica appropriato sottoporlo a giurisdizione.

L'obbligo di sottoporre il reo a giurisdizione o di estradarlo prevale sul principio dell'immunità dalla giurisdizione? Si potrebbe argomentare nel seguente modo: il principio dell'immunità dalla giurisdizione è un principio di diritto internazionale consuetudinario, che può essere derogato dal diritto convenzionale. Nei rapporti tra gli Stati membri della Convenzione contro la tortura l'obbligo di punire prevale sull'obbligo di riconoscere l'immunità dalla giurisdizione.

Nel silenzio della Convenzione e dei lavori preparatori tale argomentazione, prospettata in dottrina, è difficile da sostenere. Tuttavia, anche la dottrina in questione, ammette che l'obbligo di punire prevale sul principio dell'immunità *ratione materiae*, ma non su quello dell'immunità *ratione personae*. In altri termini si può prescindere dall'immunità funzionale, ma non da quella personale, con la conseguenza che non si potrà sottoporre a giurisdizione (o estradare) il presunto reo per tutto il periodo in cui ne è titolare e bisognerà attendere la scadenza del mandato oppure la ricorrenza di uno degli altri casi enumerati nel paragrafo precedente.

Irrilevanza della giurisprudenza Ferrini

La sentenza Ferrini decisa dalla Corte di Cassazione nel 2004 (Cass., sez. un., 11 marzo 2004, n. 5044), citata durante la discussione della Proposta di legge in esame, costituisce un momento fondamentale per lo sviluppo progressivo del diritto internazionale. Tuttavia essa riguarda solo indirettamente l'immunità dell'organo dello Stato e in particolare la questione dell'immunità funzionale, che viene meno qualora l'organo abbia compiuto un crimine internazionale (nella fattispecie un crimine di guerra). La Ferrini riguarda invece direttamente l'immunità dalla giurisdizione civile dello Stato estero.

La regola fondamentale è quella secondo cui lo Stato estero è immune dalla giurisdizione civile per gli atti *iure imperii*, ma è sottoponibile a giurisdizione per quelli *iure gestionis*. Le attività militari, quali quelle riconducibili alla Germania durante l'occupazione del territorio italiano del 1943-1945, sono per definizione atti *iure imperii* e quindi non sottoponibili a giurisdizione. La Corte di Cassazione ha però affermato che l'immunità dello Stato viene meno quando siano commesse violazioni

gravi del diritto internazionale che si sostanziano in una lesione di una norma imperativa del diritto internazionale. Ne è nata una controversia internazionale Italia-Germania, che è stata deferita alla Cig.

La Corte, nel caso *Jurisdictional Immunities of the State* (Germany v. Italy: Greece Intervening), 3 febbraio 2012, ha dato ragione alla Germania affermando che l'Italia aveva violato il diritto internazionale sottoponendo la Germania alla giurisdizione dei propri tribunali. La sentenza della Corte è stata "ripudiata" dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014, ha affermato che la norma sull'immunità dalla giurisdizione, così come interpretata dalla Cig, non poteva essere recepita nel nostro ordinamento in virtù del rinvio operato dall'art. 10, 1° comma, Cost. al diritto internazionale consuetudinario.

Quesiti che solleva l'art. 5 della Proposta di Legge

Dopo questo *excursus*, veniamo agli interrogativi che, secondo il diritto internazionale, può sollevare la Proposta di legge.

Il primo comma dell'art. 5 fa riferimento al disconoscimento dell'*immunità diplomatica*, che non può essere d'ostacolo alla punizione del presunto reo. La dizione, presa alla lettera, significa che l'agente diplomatico non può vantare l'immunità per sfuggire al procedimento penale o alla condanna. A questo proposito è da ricordare che i casi di agenti diplomatici coinvolti in episodi di tortura sono rari e praticamente risalenti al dopo II guerra mondiale per procedimenti nei confronti di ex agenti diplomatici della Germania nazista.

Un caso recente (2001) riguarda un diplomatico israeliano in Danimarca (tale Carmi Gillon) denunciato per atti di tortura da alcune ONG. Ma secondo il MAE danese non si doveva procedere nei suoi confronti, poiché la Convenzione contro la tortura non poteva prevalere sull'immunità riconosciuta dalla Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni diplomatiche. Quindi, qualora si volesse procedere nei confronti di persone, diverse dai diplomatici, che godono d'immunità, secondo quanto specificato nel par.5, si dovrebbe cambiare la dizione per evitare equivoci.

In secondo luogo l'art. 5, 1° comma, **non distingue tra immunità funzionale e immunità personale**. Come si è detto l'immunità funzionale viene meno qualora sia commesso un crimine internazionale, come la tortura. Sennonché gli organi indicati nel citato par. 5 continuano a godere di immunità personale e possono essere processati solo quando non sono più in carica, oppure, quantunque in carica, se sono oggetto di procedimento o di condanna da parte della CPI (e ovviamente se lo Stato nazionale rinuncia all'immunità).

E' in particolare da richiamare l'attenzione sui pericoli di violazione del diritto internazionale in cui potrebbe incorrere l'Italia qualora disconoscesse l'immunità personale ad un organo sottoposto a procedimento penale o condannato da uno Stato straniero. Si pensi ad un procedimento in contumacia in uno Stato straniero che sottoponesse l'organo a giurisdizione.

Tali considerazioni valgono, *mutatis mutandis*, anche per il comma 2 dell'art. 5. *Nulla quaestio* per l'estradizione o la consegna del reo titolare d'immunità al tribunale internazionale o allo Stato individuato dal tribunale stesso. Il problema si pone invece per l'estradizione del presunto reo, attualmente titolare di immunità personale, verso lo Stato richiedente in cui è in corso il procedimento o sia stata pronunciata la sentenza di condanna per il reato di tortura. Abbiamo visto infatti come l'obbligo di repressione e di

estradizione, di cui alla Convenzione del 1984, non possa prevalere sull'immunità personale. E' da chiedersi se il riferimento al diritto interno, con cui si apre il comma 2 dell'art. 5 possa impedire l'estradizione del cittadino straniero, titolare di immunità personale, allo Stato richiedente, dal momento che gli artt. 13, 1° comma. del codice penale e 696, 1° comma, del codice di procedura penale subordinano la concessione dell'estradizione al rispetto delle regole di diritto internazionale consuetudinario.

Ovviamente il discorso si pone in termini radicalmente diversi qualora l'organo, che ha commesso il reato di tortura, non sia più in carica, poiché in tal caso non può far affidamento sull'immunità funzionale che, occorre ripeterlo, viene meno se sia stato commesso un crimine internazionale.

Una notazione merita anche la dizione "**tribunale internazionale**". Sarebbe opportuno qualificare tale termine, specificando che deve trattarsi di tribunale internazionale del cui statuto l'Italia sia parte (come la CPI) oppure istituito con risoluzione del Cds (come quelli per la ex-Jugoslavia ed il Ruanda).

Conclusioni

Dopo circa venti anni di vani tentativi l'idea di avere una legge che dia esecuzione, mediante "procedimento ordinario", alla Convenzione sul crimine di tortura sembra finalmente in dirittura d'arrivo. Come si è visto non è sufficiente l'"ordine di esecuzione" della Convenzione per introdurre nel nostro ordinamento le fattispecie incriminatrici relative al crimine di tortura, poiché si tratta di norme non *self-executing*. Un modo di disporre che non è nuovo nella prassi italiana, poiché ad es. fu seguito per l'adattamento alla Convenzione sul genocidio del 1948: dopo l'ordine di esecuzione della Convenzione per lo più inoperante (L. 11 marzo 1952, n. 153), il legislatore ha dovuto adottare una legge ordinaria (L. 9 ottobre 1967, n. 962) ed addirittura una legge costituzionale (L. 21 giugno 1967, n. 1) per l'estradizione dello straniero autore del crimine genocidio.

Come abbiamo notato ci sono delle perplessità circa l'articolato che è ora sottoposto all'esame della Camera. Tali perplessità erano già emerse durante l'indagine conoscitiva condotta con l'audizione di esperti e studiosi, che peraltro non hanno toccato in maniera approfondita il tema dell'immunità e dell'estradizione. Il quesito è se tali miglioramenti postulino una modifica delle disposizioni già approvate, con il rischio di allungare i tempi di approvazione della Proposta di legge. Oppure se non si possa provvedere diversamente, magari con l'adozione di un ordine del giorno che serva da ausilio interpretativo, sempre che questo riesca a fugare le perplessità da noi sollevate intorno al testo dell'art. 5.

*Le opinioni riportate in questa nota sono riferibili esclusivamente all'Istituto autore della ricerca.
Coordinamento redazionale a cura di:*

Camera dei deputati
SERVIZIO STUDI
DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI
Tel. 06.67604939
e-mail: st_affari_esteri@camera.it
<http://www.parlamento.it/osservatoriointernazionale>